

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2583)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4533)

**d'iniziativa dei deputati CAIATI, CORONA Giacomo, CANESTRARI, D'AREZZO
e FORNALE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1963*

Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

Nel primo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« Dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattamento alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *d*) sono immessi nel ruolo speciale unico previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianità di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la nota (g) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modifi-

cata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituita dalla seguente:

« (g) Nell'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 325 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 400. In ciascuno degli anni 1964, 1965 e 1966 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. In ciascuno degli anni dal 1967 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 131 ed il numero dei capitani da ammettere a valutazione è determinato in un sedicesimo delle somme dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 il numero dei tenenti colonnelli da ammettere a valutazione è determinato in un ottavo della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di maggiore del ruolo normale per effetto delle promozioni di capitani nel-

l'anno 1963 sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nell'organico dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico e verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel predetto grado di maggiore del ruolo normale per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno ».

Art. 3.

Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, è prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.